



51753/13 <sup>Pen</sup>

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE**

Udienza in camera  
di consiglio  
del 3.12.2013

SENTENZA 2390/2013

Composta dagli ill.mi sig.ri:

- |                      | N.          | / |
|----------------------|-------------|---|
| • Antonio Esposito   | Presidente  |   |
| • Antonio Prestipino | Consigliere |   |
| • Piercamillo Davigo | "           |   |
| • Geppino Rago       | "           |   |
| • Giovanna Verga     | "           |   |

REGISTRO GENERALE  
N. 18913/2013

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso l'ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Savona  
del 29.3.2013

udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino

sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il  
rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [redacted] che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

### In fatto e in diritto

1. Con ordinanza del 29.3.2013, il Tribunale della Libertà di Savona confermava il provvedimento del gip del locale Tribunale in data 23.11.2013, con cui era stato revocato il sequestro preventivo della somma di euro 3.815.000 disposto in precedenza dallo stesso gip nell'ambito del procedimento penale a carico di \_\_\_\_\_ e altro per il reato di appropriazione indebita.

1.1. Il \_\_\_\_\_ aveva proposto appello contro il provvedimento di revoca n quanto era stata disposta la restituzione della somma al curatore del fallimento della soc. INPAR. Come si legge nell'ordinanza del giudice del riesame, la sigla INPAR non è altro che la nuova denominazione della soc. " \_\_\_\_\_ di Nucera Andrea, secondo l'accusa il soggetto danneggiato dal reato, che avrebbe affidato la somma in sequestro alla società \_\_\_\_\_, formalmente amministrata dal \_\_\_\_\_ e di fatto anche dal coimputato \_\_\_\_\_, col mandato di versarla sul conto corrente intestato alla \_\_\_\_\_ mentre i due l'avrebbero canalizzata sul conto corrente di una società facente capo al \_\_\_\_\_ o su conti personali. Nella vicenda era stato coinvolto un istituto di credito ungherese, la VolksBank di Budapest, presso la quale la somma era stata sequestrata. La revoca del sequestro era seguita ad una richiesta di chiarimenti dell'autorità giudiziaria Ungherese diretta ad ottenere la cessazione della misura cautelare e l'indicazione del beneficiario del conseguente ordine di restituzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il \_\_\_\_\_ deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. sotto un duplice profilo;

-anzitutto, l'attuale pendenza del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita comporterebbe secondo il ricorrente, la permanenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato il sequestro;

-in secondo luogo, la restituzione della somma a persona diversa dal soggetto nei cui confronti il sequestro è disposto, potrebbe essere ordinata solo a seguito della sentenza conclusiva del procedimento nel corso del quale la misura è stata adottata, mentre la revoca in corso di giudizio potrebbe essere disposta solo a favore dell'originario destinatario del provvedimento di sequestro (In ricorso è citata, tra l'altro, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, dove l'esplicita affermazione che la restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura cautelare, va disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella che consegue come effetto della perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, solo in questo caso dovendo la restituzione essere disposta in favore dell'avente diritto e, quindi, eventualmente, anche in favore di un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato, sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi - per analogia - il disposto dell'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen.). a sostegno del ricorso sono stati depositati motivi aggiunti.

### Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. In punto di interesse, non può negarsi la legittimazione del ricorrente all'impugnazione di legittimità, poiché l'eventuale distribuzione delle somme sequestrate in sede di riparto fallimentare, potrebbe pregiudicare il suo diritto alla restituzione in caso di esito assolutorio del procedimento penale a suo carico.

2. Va quindi rilevato, in generale, che in caso di sequestro preventivo il vincolo reale sulle cose permane di massima fino alla sentenza definitiva (vedi l'art. 262 c.p.p., che dopo avere previsto, al comma 1, la possibilità di restituzione delle cose sequestrate a fini di prova anche prima della sentenza definitiva, dispone al secondo comma che non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321 c.p.p (cioè quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati). La restituzione della cose oggetto di sequestro preventivo è quindi normalmente rinviata, ai sensi del comma 4 dell'art.

262 c.p.p., al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento (salvo che sia disposta la confisca).

3. L'unica eccezione alla regola della tendenziale coincidenza della durata del sequestro preventivo con la durata del processo penale, è stabilita dall'art. 321 co 3 c.p.p., quando risultino mancanti, originariamente, o per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.

3.1. Ebbene, come rileva esattamente la difesa, nella specie, non possono certo ritenersi venute meno le ragioni della cautela reale sulle somme in contestazione, che erano state sequestrate, come si legge nell'ordinanza impugnata, come corpo del reato e anche per il pericolo che la loro libera disponibilità da parte degli imputati potesse comportarne la dispersione in pregiudizio degli aventi diritto (senza dire dell'assoggettività a confisca delle somme medesime come provento del reato).

4. E' fondata inoltre anche l'osservazione difensiva secondo cui, in ogni caso, la revoca del sequestro anteriormente alla sentenza definitiva, per il venir meno dei suoi presupposti, avrebbe imposto la restituzione delle somme esclusivamente a favore del soggetto nei cui confronti esse erano state sequestrate non di terzi aventi diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010, Gaias di cui si è sopra riportata la massima).

Alla stregua delle precedenti considerazioni va pertanto pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e disposto il ripristino del sequestro. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. c.p.p.

P.Q.M.



annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino del sequestro.

Si provveda a norma dell'art. 28 reg. es. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3.12.2013.

Il consigliere relatore

Il Presidente





1c  
51753 / 13  
Pav

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE**

Udienza in camera  
di consiglio  
del 3.12.2013

SENTENZA 2390/2013

Composta dagli ill.mi sig.ri:

- |                      |             |   |
|----------------------|-------------|---|
|                      | N.          | / |
| • Antonio Esposito   | Presidente  |   |
| • Antonio Prestipino | Consigliere |   |
| • Piercamillo Davigo | "           |   |
| • Geppino Rago       | "           |   |
| • Giovanna Verga     | "           |   |

REGISTRO GENERALE  
N. 18913/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

n. il

avverso l'ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Savona  
del 29.3.2013

udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino  
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il  
rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [redacted] che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

262 c.p.p., al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento (salvo che sia disposta la confisca).

3. L'unica eccezione alla regola della tendenziale coincidenza della durata del sequestro preventivo con la durata del processo penale, è stabilita dall'art. 321 co 3 c.p.p., quando risultino mancanti, originariamente, o per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.

3.1. Ebbene, come rileva esattamente la difesa, nella specie, non possono certo ritenersi venute meno le ragioni della cautela reale sulle somme in contestazione, che erano state sequestrate, come si legge nell'ordinanza impugnata, come corpo del reato e anche per il pericolo che la loro libera disponibilità da parte degli imputati potesse comportarne la dispersione in pregiudizio degli aventi diritto (senza dire dell'assoggettabilità a confisca delle somme medesime come provento del reato).

4. E' fondata inoltre anche l'osservazione difensiva secondo cui, in ogni caso, la revoca del sequestro anteriormente alla sentenza definitiva, per il venir meno dei suoi presupposti, avrebbe imposto la restituzione delle somme esclusivamente a favore del soggetto nei cui confronti esse erano state sequestrate non di terzi aventi diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010, Gaias di cui si è sopra riportata la massima).

Alla stregua delle precedenti considerazioni va pertanto pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e disposto il ripristino del sequestro. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es. c.p.p.


P.Q.M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino del sequestro.

Si provveda a norma dell'art. 28 reg. es. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3.12.2013.

Il consigliere relatore



Il Presidente

